

Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 1 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019.

Nuove disposizioni introdotte dalla DGR 449 del 02 agosto 2018.

Come ogni anno, nel **semestre autunnale e invernale**, entreranno in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, unitamente ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria;

Il periodo di limitazione prenderà avvio il 1° ottobre 2018 e si concluderà il 31 marzo 2019, come stabilito dalla delibera regionale n. 449 del 02 agosto 2018.

La DGR n. 449 del 02 agosto 2018 ha disposto in particolare, **il divieto di circolazione anche dei veicoli diesel euro 3, a partire dal 1 ottobre 2018.**

1. Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare

Dal 1 ottobre 2018 fino al 31 marzo 2019 sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

L'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda sempre i **570 Comuni** ricadenti all'interno della **Fascia 1 (209 Comuni)** e della **Fascia 2 (361 Comuni)**, come individuati negli allegati alla dGR 2 novembre 2011, n. 2605.

Le limitazioni si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “**Euro 0 benzina**”);

autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE, ovvero 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio veicoli detti “**Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel**”.

Ricordiamo che sono altresì attive le limitazioni alla circolazione dei **motocicli e ciclomotori a due tempi euro 1** nei Comuni di Fascia 1 nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30 (in vigore dal 15 ottobre 2016) e **a due tempi euro 0** in tutto il territorio regionale in tutti i giorni dell'anno.

Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

- delle autostrade;

- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.g.r. n.19709/2004 (in allegato);
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e
- i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con D.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con D.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I tratti stradali esclusi sono individuati da provvedimenti specifici riportati sul sito di Regione Lombardia (sezione Servizi e Informazioni - Tutela Ambientale - Qualità dell'Aria).

I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione va da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

La DGR 449 del 02 agosto 2018 ha inoltre confermato le **misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera.**

Maggiori dettagli circa le modalità di attuazione delle misure temporanee e sui Comuni aderenti sono fornite al punto 4.

2. Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa

Nel periodo autunnale e invernale **dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno** (a seguito della anticipazione del periodo introdotta dalla DGR 7095 del 18 settembre 2017) e in vigore anche il

divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa.

La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi.

Sono limitate le seguenti categorie di impianto a biomassa legnosa:

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla **Fascia 1** del territorio regionale e ai restanti **Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m.** (delibera di Giunta regionale n. 7635/2008).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio e precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

I **controlli** sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

A seguito della sottoscrizione del citato Accordo del bacino padano e della delibera di recepimento n. 7095 del 18 settembre del 2017 sono state stabilite **nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.**

In particolare la DGR ha disposto:

- **il divieto della nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate** nella *“Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore”*, dell'allegato 2 alla D.G.R. 5656 del 3.10.2016 per le seguenti classi di appartenenza:
 - **“tre stelle”**, per i generatori che verranno installati dall'**1.10.2018**;
 - **“quattro stelle”**, per i generatori che verranno installati dall'**1.1.2020**;

- che i **generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive**, individuate nella *Tabella 1* di cui al punto precedente, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza, verificabili secondo le indicazioni dettate in premessa per l'identificazione della classe di appartenenza:
 - “**due stelle**”, per i generatori che saranno in esercizio dall'**1.10.2018**;
 - “**tre stelle**”, per i generatori che saranno in esercizio dall'**1.1.2020**;
- che dal 1.10.2018, **nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW**, sia consentito solo l'**utilizzo di pellet di qualità** che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia **certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2** da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

Per l'applicazione della misura relativa al divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di garantire prestazioni energetiche ed emissive performanti, e stata introdotta, già nel 2016, una classificazione regionale che assegna diverse classi ambientali ai generatori di calore (DGR 3 ottobre 2016, allegato 2). Sono state individuate 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico (η) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO), in piena aderenza a quanto proposto dai gruppi di lavori attivati a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di bacino padano del 2013. Tale sistema di classificazione sarà in vigore fino all'approvazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006, nonché delle relative disposizioni attuative.

Per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore si dovrà fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l'informazione è mancante ci si potrà rivolgere al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet. In ogni caso sarà possibile consultare il **Catalogo regionale**, costruito dagli elenchi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori, aggiornato periodicamente e pubblicato a fondo pagina.

3. Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Relativamente alla **combustione di residui vegetali** si richiama la norma statale vigente (D.LGS n. 152/06 - TUA) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come recentemente modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).

Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 449 del 2018 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo. Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell'allegato 3 alla dGR 7095/2017.

4. Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria

Con la DGR 449 del 02 agosto 2018 è stato confermato il **sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti** comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

La DGR ha stabilito che **tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo** e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La **verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo)** sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il

giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria.

In tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di **ordinanza sindacale annuale**, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 µg/m³ registrato dalle stazioni di rilevamento.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria) e ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).

L'applicativo, che sarà condiviso con le altre Regioni (Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna), riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti con “rappresentazione semaforica”, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Tutte le informazioni inerenti le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee, l'ambito di applicazione, le misure relative al primo e al secondo livello di attivazione e le attività di controllo sono riportate nel sito regionale di Regione Lombardia consultabile al seguente link: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria>